

Art.24. (L'ordine forense)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

articolo vigente|orange

Articolo vigente

TITOLO III ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I L'ORDINE FORENSE

Art. 24. (L'ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'ordine forense.
 2. L'ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.
 3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
-

modifiche - note|green

Art.24. (L'ordine forense)

COMMENTI

articolo previgente|red

PRECEDENTE FORMULAZIONE

la giurisprudenza |green
